

ACQUIRENTE UNICO

Sistema Informativo Integrato GAS

***Specifiche tecniche del processo di
popolamento e aggiornamento del
registro centrale ufficiale***

Osservazioni e proposte Anigas

Milano, 01 agosto 2014

Premessa

Anigas con il presente documento esprime le proprie osservazioni relativamente alle Specifiche Tecniche del processo di popolamento e aggiornamento del Registro Centrale Ufficiale (RCU) poste in consultazione dall'Acquirente Unico (AU) lo scorso 18 luglio.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Come già evidenziato nelle precedenti occasioni, Anigas promuove il principio della massima gradualità secondo il quale prima di passare ad una fase successiva sia testata con successo e rilasciata quella precedente al fine di assicurare la massima affidabilità del SII ed minimizzare i possibili impatti negativi in termini di qualità del servizio offerto al cliente.

Tale approccio consentirebbe di valutare, ed eventualmente correggere, possibili criticità che potrebbero scaturire dal numero decisamente più elevato di operatori – rispetto al settore elettrico – che si dovrebbero interfacciare con il SII.

Per tale motivo, si condivide che a partire da gennaio 2015 l'aggiornamento dei dati rilevanti di cui all'articolo 2 alla delibera 296/2014 (Delibera), debba avvenire mensilmente.

In proposito, si propone che il distributore sia tenuto a trasmettere a consuntivo i dati rilevanti aggiornati all'ultimo giorno del mese M **entro il 10° giorno del mese M+1**.

Rispetto a quanto proposto dall'AU *“tra il 16 ed entro il penultimo giorno lavorativo del mese M”*, la trasmissione entro il 10° giorno lavorativo consente di ricomprendere tutte le prestazioni che possono intercorrere negli ultimi giorni del mese M.

Per quanto concerne il primo popolamento, che i distributori sono tenuti ad effettuare nel periodo tra il 16 e il 31 dicembre 2014, si propongono due opzioni alternative:

1. Effettuare il primo popolamento entro il 10° giorno lavorativo del mese di gennaio 2015 così da avere la situazione aggiornata al 31 dicembre 2014;
2. Effettuare il primo popolamento entro il termine previsto del 31 dicembre 2014 e provvedere all'aggiornamento dei dati relativi al mese di dicembre entro il 10° giorni lavorativi di gennaio 2015.

Solamente una volta raggiunto un consolidamento completo del meccanismo, sarà possibile passare gradualmente ad un aggiornamento **on**

condition che nella prima fase dovrà avvenire esclusivamente a seguito di specifici eventi. Si richiede pertanto che il periodo di deroga previsto all'articolo 4 della Delibera - che prevede fino a marzo 2015 l'invio a consuntivo della fotografia intera dei dati prima di passare all'aggiornamento *on condition* - venga prolungato ancora per qualche mese nel caso in cui dalle analisi condotte sul primo periodo di funzionamento del sistema (registrazione dei soggetti al SII e scambio dati fra sistemi) non si evidenzia una piena affidabilità dello stesso.

Nel dettaglio, riguardo gli specifici eventi a seguito dei quali bisognerebbe aggiornare il SII, il distributore sarà tenuto ad inviare al SII gli esiti delle seguenti prestazioni:

- Attivazione della fornitura soggetta e non soggetta alla disciplina prevista dalla delibera 40/14 (A01 e A40)
- Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale (D01).

Per completezza, in questa prima fase inerente l'aggiornamento *on condition*, **si ritiene comunque necessario mantenere la trasmissione mensile dei dati a consuntivo** in maniera da intercettare eventuali variazioni derivanti da altre tipologie di prestazioni.

Si ribadisce difatti che la realizzazione di meccanismi di aggiornamento dei dati *on condition* richiede un particolare impegno dei soggetti coinvolti, in termini di sviluppo dell'infrastruttura e dei protocolli di comunicazione con il SII, nonché in termini di modifica e integrazione dei sistemi informativi degli operatori.

Modalità graduali di passaggio all'aggiornamento *on condition* si ritengono, oltre che preferibili, necessarie al fine di consentire agli operatori di apportare le necessarie modifiche ai sistemi informativi.

Si ritiene inoltre necessario conoscere la logica sottostante la compilazione dei campi.

OSSERVAZIONI PUNTUALI

Per quanto concerne le tempistiche di variazione dell'anagrafica del PdR, rispetto a quanto riportato nel documento "*entro due giorni lavorativi dall'esecuzione*", Anigas propone che i due giorni lavorativi decorrano dalla data in cui l'esito della prestazione è disponibile nel sistema del distributore.

Si evidenzia difatti il caricamento dell'esito della prestazione non avviene al momento dell'esecuzione, ma è necessario attendere la consuntivazione. Inoltre si rischierebbe di determinare un disallineamento fra i dati contenuti nel RCU e il database del distributore.

Con riferimento all'obbligatorietà dei dati, si evidenzia quanto segue:

- Alcuni campi sono obbligatori solamente se il PdR risulta non cessato. Si precisa difatti che ai sensi del comma 4.1 della delibera 296/2014 per i PdR NON attivi il distributore è tenuto a caricare solamente i dati relativi al Codice REMI, Codice PdR e Codice ISTAT Comune di ubicazione della fornitura
- Alcuni campi definiti obbligatori, quali ad esempio il Codice Fiscale e Partita IVA, possono non essere nella disponibilità del distributore
- Dati tecnici – Stato del PdR: si segnala la mancanza della casistica di sospensione del PdR a seguito della richiesta di una modifica impianto di cui alla delibera 40/14
- Fornitura - data inizio: si richiedono dei chiarimenti circa la logica di compilazione di tale campo
- CF straniero: si evidenzia che tale informazione non è prevista dalla delibera 296/2014. Anigas è dell'avviso che tale dato non generi alcun valore aggiunto anche qualora vengono definite delle regole di identificazione
- Codice PdR: il formato deve essere alfanumerico 14, diversamente da quanto riportato a pagina 30 (14/15)
- Codice Remi: il formato deve essere sempre alfanumerico, diversamente da quanto riportato a pagina 30 (numerico)
- Ammissibilità se disponibile il dato